

Proponente:
Proposta: 2021/418
del 06/09/2021



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 106

del 06/09/2021

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente: RINALDI dott. Nando

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX COMMA 2 ARTICOLO 9-
TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.111 DEL 06/08/2021**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 veniva approvata la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia comunali e relativo regolamento; - in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 217 per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2024;
- in tali deliberazioni, inoltre, si affida la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della nominata Istituzione.

Letto il DL 111/2021

Vista le circolari MIUR n.900 del 18.08.2021, nonché n. 1260 del 30.08.2021

Visto il perdurare dello stato di emergenza fino al 31/12/2021 fissato con D.L. n 105/2021

Vista la circolare applicativa PG/2021/0190361 del 31/08/2021

Considerato che

Il ministero dell'Istruzione in data 13 agosto nella Nota N. 1237 avente come oggetto 'Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico' ha ritenuto che le prescrizioni in materia di esibizione del GREEN PASS da parte del personale non dipendente dal ministero " *considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all'uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 ("... i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1....")*, anche per il personale dei servizi educativi dell'infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la "certificazione verde COVID-19", dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 .."

inoltre, .."*La questione – si legge nel parere tecnico citato sopra – va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra.*

*Crea però una ulteriore fattispecie di "assenza ingiustificata" – per mancato possesso della "certificazione verde COVID-19" – che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal **quinto giorno**, la **sospensione senza stipendio** e la **riammissione in servizio** non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Si tratta dunque di due tipi di "assenza ingiustificata", differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l'uso del medesimo sintagma.*

Richiamato l'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021, rubricato "*Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario*". Il quale stabilisce che:

1. dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale della scuola deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19; diversamente risultando assente ingiustificato e dal quinto giorno incorrendo nella sospensione del rapporto di lavoro con conseguente mancata retribuzione o altro emolumento comunque denominato: tranne che non si tratti di soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti nella circolare del Ministero della salute, appena emanata con n. prot. 35309 del 04.08.2021.
2. I dirigenti scolastici devono verificare le prescrizioni, secondo le modalità indicate con apposito D.P.C.M. e potendo altresì il Ministero dell'istruzione, con circolare, stabilirne di ulteriori.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni "*di cui ai commi 1, 2 e 4*" (dell'interpolato art. 9-ter del D. L. 52/2021: *ante*) – vale a dire: sia per il personale della scuola che non possieda il certificato verde e/o che non lo esibisca, sia per il dirigente scolastico che ometta le verifiche – fra le diverse misure sanzionatorie anche il comma 2 che stabilisce che, '*a decorrere dal **quinto giorno di assenza** il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*'.

Confermato che:

- Il DL 111 va inteso, come indicato nella nota circolare richiamata sopra, come una norma speciale, che non introduce una ulteriore sanzione disciplinare ma una misura speciale volta a tutelare la salute pubblica, orientamento confermato dal **TAR** del Lazio, che con i decreti monocratici nn. 4531/2021 e 4532/2021 respinge le istanze presentate contro l'**obbligo** di Certificazione Verde Covid per insegnanti e a personale ATA e scrive: "*L'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.*"

Ritenuto pertanto che,

- Qualora il personale scolastico dichiarerà di non essere in possesso della certificazione verde Covid -19 o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla:

- a NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- b risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo para sanzionatorio che giuridico-economico;
- c a decorrere dal quinto giorno, deve essere disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso della certificazione verde.

Richiamato Il parere tecnico del Ministero dell'Istruzione riporta che, '*a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*'.

Valutato che:

- all'atto della richiesta la dipendente I.M. le cui generalità sono riportate in allegato non pubblicabile non ha esibito la documentazione idonea ai sensi della normativa sopra richiamata;
- in data 01 settembre 2021 la dipendente è stata invitata/diffidata a regolarizzare la sua posizione producendo la documentazione richiesta (ad oggi certificazione verde Covid – 19) atto assunto al PG n. 191095, in base al comma 2 articolo 9-ter del Decreto Legislativo n.111 del 06/08/2021, entro il termine del 06 settembre 2021 (5 giorni massimo).

Che tuttavia:

- poiché entro il suddetto termine non è stato esibito alcun regolare documento, occorre procedere alla trasformazione del titolo dell'*assenza dal servizio* in *assenza ingiustificata*, dal 01 settembre 2021 al 04 settembre 2021 (4° giorno) e dal 06 settembre 2021 (5° giorno) primo giorno lavorativo utile occorre disporre la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e/o di ogni *altro compenso o emolumento, comunque denominato* e così fino alla esibizione della documentazione di che trattasi.
- Pertanto, Come previsto dal richiamato art 9-ter del Decreto Legislativo n.111/2021, per il predetto periodo non verrà erogata alcuna retribuzione.
- In ogni caso Il rientro in servizio verrà disposto previa verifica del possesso della documentazione richiesta (certificazione verde Covid -19).

DETERMINA

- ai sensi del comma 2 articolo 9-ter del Decreto Legislativo n.111 del 06/08/2021 la trasformazione del titolo dell'*assenza dal servizio della dipendente I.M. le cui generalità sono in allegato non pubblicabile in assenza ingiustificata*, dal 01/09/2021 al 04/09/2021 (4° giorno) ;
- dal quinto giorno, 06 settembre 2021 primo giorno lavorativo utile, è disposta la *sospensione del rapporto di lavoro* con conseguente mancata retribuzione e/o di ogni altro emolumento comunque denominato, e così fino alla esibizione della documentazione di che trattasi;
- come previsto dal richiamato art 9-ter del Decreto Legislativo n.111/2021, per il predetto periodo non verrà erogata alcuna retribuzione od alcun emolumento integrativo/sostitutivo della predetta retribuzione;
- in ogni caso il rientro in servizio verrà disposto previa verifica del possesso della documentazione richiesta;
- in esito alla esibizione della certificazione verde Covid – 19 il dirigente disporrà dal giorno successivo alla esibizione la ripresa delle attività frontali in struttura per non pregiudicare il corretto svolgimento delle attività giornaliere (accoglienza, attività programmate, completamento della documentazione ecc) per consentire, inoltre, la gestione delle eventuali sostituzioni disposte a garanzia del buon andamento delle attività educative;

Reggio Emilia, 06 settembre 2021

Il Responsabile del Servizio